

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione collegiale così costituito:

Dott.ssa Franca Mangano Presidente

Dott.ssa Donatella Galterio Giudice relatore

Dott. Vincenzo Vitalone Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 71345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, vertente

TRA

Da.Sa., con domicilio eletto in Roma, via (...), presso lo studio del procuratore avvocato M.Te.Gu., rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE RICORRENTE

E

Al.De., con domicilio eletto in Roma, via (...) presso lo studio del procuratore avvocato An.Ba., rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE RESISTENTE

con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: separazione personale dei coniugi

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

per la parte ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento condiviso dei figli minori, assegnazione in proprio favore della casa coniugale, porsi a carico della controparte un assegno per il mantenimento de figli di Euro 500 cadauno con aumento Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie; in via istruttoria remissione della causa sul ruolo con ordine al convenuto di ottemperare all'ordine previsto nel decreto presidenziale, con accertamento in difetto attraverso la Polizia Tributaria ed ammissione di tutte le richieste istruttorie

per la parte resistente: addebito della separazione alla moglie, affidamento condiviso dei figli minori con tempi di permanenza paritari presso ciascun genitore o in subordine confermandosi l'ordinanza presidenziale, porsi a carico della controparte un assegno per il proprio mantenimento di Euro 850 mensili.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti, la concorde volontà di entrambe di ottenere la pronuncia modificativa dello status e la separazione iniziata prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del presidente che ha pronunciato con ordinanza del 2.10.2013 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.

2. Nessuna delle domande di addebito svolte reciprocamente dalle parti, può ritenersi meritevole di accoglimento. Non quella nei confronti del marito, fondata su un generico disinteresse nei propri confronti e della famiglia, in relazione al quale sono state dedotte circostanze del tutto imprecise, quali la mancanza di partecipazione alle "scelte relative all'ordinario dispiegarsi della vita familiare" o l'assenza di aiuti alla moglie "durante la gravidanza e le fasi ad essa successive" che non avrebbe mai accompagnato alle visite mediche, o il non essersi fatto carico di accompagnare e riprendere i figli da scuola o ancora l'aver tenuto una condotta irriverente ed aggressiva nei confronti della suocera con loro convivente. Ma anche a voler ritenere che siffatta prospettazione possa integrare una violazione dei doveri coniugali, sembrando per contro incentrarsi su una condotta manchevole da parte del coniuge sul piano dell'affettività che di suo è naturalmente scevra da connotati di illegittimità, in ogni caso nessuna prova è stata fornita dall'istante né in relazione all'illecito imputato al marito atteso che anche le prove testimoniali articolate nella memoria 183 n. 2 risultano riferite a condotte descritte in via del tutto generica e valutativa, senza alcun episodio circostanziato sotto il profilo spazio temporale e come tali correttamente ritenute inammissibili dal G.I. Né maggior pregio assumono le deduzioni relative all'assenza di contributo economico da parte del coniuge posto che alle lamentate omissioni relative al pagamento da parte del marito degli oneri condominiali si contrappone, del tutto contraddittoriamente, l'affermazione secondo la quale la convivenza matrimoniale sarebbe stata caratterizzata dall'elargizione da parte della madre dello stesso De. di un contributo oscillante tra i 1.000 ed i 1.500 Euro mensili destinato alla famiglia.

Del pari infondata è la domanda di addebito svolta dal resistente nei confronti della moglie, la cui stessa prospettazione, nella quale viene evidenziata la sua relegazione al ruolo esclusivo di padre in luogo di quello di marito, da tempo costretto a dormire nel soggiorno e senza alcuna intimità con la consorte anche a causa della continuativa presenza della suocera, venuta ad abitare con la coppia a far data dalla nascita dei gemelli, peraltro non evitabile in uno spazio abitativo di appena 55 mq., denota di per sé il venir meno dell'affectio coniugalis e non già alcuna violazione di doveri coniugali da parte della consorte, neppure evincibile dai capitoli di prova testimoniale di cui deve essere confermata in ragione dell'indeterminatezza e dell'irrelevanza l'inammissibilità.

3. In ordine all'affidamento dei figli Ma. ed Al., nati entrambi in data 28.3.2008, deve confermarsene l'affido condiviso stanti le conformi conclusioni spiegate da ambo le parti. Risiedendo i bambini presso la madre per avere il padre lasciato la casa coniugale antecedentemente alla pendenza della presente controversia ed avuto riguardo comunque alla maggiore disponibilità materna anche grazie all'aiuto della nonna con lei convivente, il padre potrà vederli e tenerli con sé

quando vorrà, previo accordo con la madre, e comunque secondo i tempi già fissati nell'ordinanza presidenziale che viene integralmente confermata.

4. Nessuna contestazione vi è in ordine all'assegnazione della casa coniugale, sita in Roma, via (...), che essendo di proprietà e nel possesso della resistente, rimastavi ad abitare insieme ai figli sin dalla separazione di fatto fra le parti, resta a costei nella pienezza dei diritti reali e di godimento di cui è già titolare.

5. Con riferimento alle contrapposte pretese economiche delle parti, concretatesi nella richiesta di assegno di mantenimento da parte del marito e nella contrapposta domanda di contribuzione spiegata dalla moglie per il mantenimento dei figli seco conviventi, occorre muovere dalla disamina delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi. Preliminare tuttavia all'esame del merito è la dichiaratoria di inammissibilità della documentazione allegata dal resistente alla comparsa conclusionale che ha ritenuto di produrre solo contestualmente alla prima memoria ex art. 190 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 19.10.2015. Al di là del principio immanente alla salvaguardia del contraddittorio che non consente alle parti di supplire tardivamente all'onere probatorio posto a loro carico allorché si sono già maturate le preclusioni processuali, a fortiori quando la fase istruttoria si era già come nella fattispecie definitivamente chiusa, va chiarito che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è richiesta con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale - richiesta questa che trova il suo supporto normativo nell'art. 5, comma 9, della legge 898/1970 che prevede che all'udienza presidenziale i coniugi devono presentare ogni documentazione relativa ai loro redditi ed ai loro patrimoni - perché è con riferimento alla sola fase preliminare del giudizio di separazione, così come di quello di divorzio, che è destinata a svolgere i suoi effetti, allorché cioè la sommarietà degli accertamenti riservati al Presidente per la regolamentazione provvisoria del mutato status dei coniugi non consentirebbe la completa ricostruzione delle condizioni economiche delle parti sulla base delle sole dichiarazioni fiscali già previste ex lege. Oltre ai risvolti penali che conseguono alle dichiarazioni mendaci od omesse in relazione alla peculiare forma disciplinata dal D.P.R. 445/2000, ragione per la quale non è consentita la produzione di una dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte così come ha fatto nella fattispecie il resistente, la vera finalità della suddetta dichiarazione è quella di acquisire non solo una visione più chiara delle consistenze patrimoniali non evincibili dalle dichiarazioni dei redditi (partecipazioni societarie che non emergono se non in presenza di distribuzione di utili, compendio immobiliare, redditività di aziende agricole che sono evincibili dalle sole dichiarazioni IVA, descrizione delle proprietà immobiliari ai fini della quantificazione del presumibile valore etc.), ma comunque elementi contra se con particolare riferimento al tenore di vita della parte e dell'intero nucleo familiare che è il parametro di riferimento per la determinazione tanto dell'assegno divorzile che di quello di mantenimento di coniuge e figli. Tenore di vita che non è solo quello goduto di fatto al momento della cessazione della convivenza matrimoniale ma è anche quello prevedibile in ragione degli ordinari sviluppi lavorativi o patrimoniali dell'obbligato intervenuti dopo la cessazione della convivenza che trovino radice in detta attività e/o nella collocazione sociale dell'onerato stesso (Cass. 17.11.2006 n. 24496). La presunzione di veridicità che assiste la suddetta dichiarazione si traduce nella sola fase presidenziale nell'esenzione dall'onere di fornire la dimostrazione delle dichiarazioni ivi contenute, la quale è destinata tuttavia a venir meno nella successiva fase istruttoria in cui la pienezza dei mezzi disponibili dall'ufficio e dalle parti impone a fronte delle specifiche contestazioni della controparte l'assolvimento all'onere probatorio che informa il processo civile.

Alla luce delle suddette argomentazioni deve pertanto concludersi che oltre che tardiva, e come tale inammissibile, la dichiarazione sostitutiva presentata in una diversa fase del processo è comunque del tutto inutile e fuorviante rispetto all'assetto procedimentale fissato ex lege.

Ciò premesso, va rilevato che per quanto attiene alla fase di merito alla precedente omissione si accompagna da parte del signor Di. quella, ancor più significativa, relativa alla produzione degli estratti di conto corrente bancari e/o postali richiesti dal G.I. con riferimento al periodo maggio 2011 - maggio 2014: il resistente si è infatti limitato alla produzione dell'estratto del c/c presso l'Un. con decorrenza dall'ottobre 2012, ovverosia al solo periodo coincidente con la pendenza della lite (essendo stato il ricorso introduttivo depositato dalla controparte in data 19.11.2012). Omissioni queste che consentono di ritenere pienamente fondata la deduzione di parte ricorrente secondo la quale il marito ha sempre fruito in costanza della convivenza coniugale di elargizioni da parte della sua famiglia di origine, ben più facoltosa del figlio attese le numerose partecipazioni societarie di cui gode, puntualmente quantificate nella somma di Euro 1.500 mensili, nulla essendo possibile evincere a contrario dall'estratto conto relativo al periodo di pendenza della lite in cui figurano solo le entrate di natura retributiva dell'intestatario. Conseguentemente ai proventi derivanti dall'attività lavorativa svolta come dipendente di una società di revisione contabile dal De., pari stando all'ultima dichiarazione fiscale prodotta (CUD 2015) a circa Euro 1.780 mensili netti - in relazione alla quale va evidenziato il considerevole aumento ottenuto rispetto al reddito di Euro 1.400 mensili accertato sulla base del CUD 2012 all'udienza presidenziale - si aggiungono le elargizioni genitoriali delle quali deve presumersi continui a fruire e che comunque concorrono, considerandone il carattere di regolarità e continuità, al tenore di vita del destinatario (cfr. Cass. 23.7.2008 n. 20352 e Cass. 10.6.2014 n. 13026), di talché i redditi complessivi da costui percepiti devono ritenersi non inferiori alla somma di Euro 3.280 mensili.

Per quanto concerne la condizione economica della Sa., alla chiara evidenza reddituale che attesa la sua condizione di dipendente di una società privata è puntualmente documentata dalle dichiarazioni fiscali attestanti una retribuzione di circa Euro 3.400 mensili (Modello 730/2015), sostanzialmente invariata rispetto alle risultanze dell'udienza presidenziale, si contrappone una più confusa ricostruzione dello stato patrimoniale atteso che le dichiarazioni da costei rese all'udienza presidenziale secondo cui era proprietaria di ben due immobili a Roma, ovverosia della casa coniugale di via (...) nella misura del 50% (la metà essendo di proprietà della madre) nonché di un altro appartamento in via (...) acquistato in via esclusiva al fine di trasferirvisi con i figli e la madre (allora in corso di ristrutturazione), non trovano riscontro nelle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio, la prima prodotta nella fase presidenziale e l'altra nel corso dell'istruttoria al fine di documentare le accresciute consistenze immobiliari per effetto di successione ereditaria, dove l'unico immobile dichiarato a Roma è quello di via (...). Ciò nondimeno devono reputarsi conformi al dato reale le dichiarazioni fiscali, nell'ultima delle quali (Modello 730/2015) figurano indicate nel quadro B ben 8 fabbricati, di cui due a Roma (uno dei quali locato al canone di Euro 2.400 annui) entrambi di sua proprietà esclusiva (avendo evidentemente la Sa. acquistato anche la quota della madre di via (...)) ma nessuno indicato, stante il codice di utilizzo, come abitazione principale e gli altri 6, di cui la ricorrente è comproprietaria nella misura di 1/6, diversamente dislocati tra i Comuni di Torre Annunziata, Sant'Agnello e Belvedere Marittimo, di modestissimo, stando alle rendite catastali, valore di mercato, a differenza di quelli ubicati nella capitale.

La sostanziale equivalenza delle condizioni reddituali dei coniugi, anche considerando l'esborso di Euro 850 mensili da cui è gravato il resistente per la locazione dell'immobile in cui risiede sin dal suo allontanamento dalla casa coniugale, cui si contrappone quello del mutuo di Euro 600 mensili contratto dalla ricorrente per la casa coniugale di via (...) (senza che possa tenersi in considerazione invece quello di via (...) sia perché si tratta di un'unità immobiliare ulteriore che non risulta provato essere destinata alle esigenze strettamente abitative della titolare, sia perché neppure menzionato, come del resto l'immobile, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sia perché coperto comunque dai proventi della locazione, risultando dal Modello 730/2015 che anche un immobile fuori Roma è affittato al canone annuo di Euro 8.000) impone di escludere il fondamento della richiesta di un assegno di mantenimento svolta dal De.

6. Con specifico riferimento alla richiesta di contributo che la ricorrente ha svolto per il mantenimento dei figli, occorre rilevare che il principio di proporzionalità rispetto al reddito percepito da ciascun genitore sancito dall'art. 337 - ter che ha riscritto con l'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013 il testo del previgente art. 155 c.c., deve essere calibrato sugli specifici parametri indicati dalla medesima norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.

Sulla base della ricostruzione delle condizioni economiche sopra effettuate, considerati da un canto i redditi di entrambi i coniugi, le maggiori, a parità di introiti mensili, consistenze patrimoniali della ricorrente che appare avere peraltro in pendenza del giudizio anche acquisito l'intera proprietà dell'appartamento di via (...) (senza nulla avere documentato riguardo all'acquisto) e dall'altro i maggiori tempi di permanenza dei figli presso la madre che risulta l'unico genitore gravato dalle incombenze quotidiane di assistenza ed accompagnamento dei figli, ancora in tenera età (7 anni) stanti le continue trasferte lavorative del padre, si ritiene di quantificare il contributo a carico del resistente per il mantenimento di Ma. ed Al. nella somma di Euro 700 mensili a far data dalla presente pronuncia, fermo per il passato il provvedimento presidenziale in ragione dei minori introiti retributivi da costui in precedenza percepiti.

A carico di entrambi i coniugi vanno infine poste, in ragione del 50% cadauno, le spese straordinarie per la prole di natura medico sanitaria (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), scolastica (iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), sportiva (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica) e ludica o parascolastica (corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto), da concordarsi preventivamente ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da urgenza (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto).

La reciproca soccombenza delle parti, cui si accompagna l'omissiva condotta processuale del resistente a fronte di un altrettanto poco trasparente comportamento della ricorrente nella ricostruzione del proprio patrimonio immobiliare, impone l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Da.Sa. nei confronti di Al.De., così provvede:

- dichiara la separazione personale fra le parti coniugate il giorno 7 ottobre 2006 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Ravello (SA) dell'anno 2006 al n. 125, parte 2, serie A,

e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;

- rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte da entrambe le parti;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via (...) alla moglie;
- affida i figli minori Ma. ed Al. congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione residenziale presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con la moglie e comunque a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina successivo, un pomeriggio alla settimana, nel corso delle vacanze estive per 30 gg. anche non consecutivi da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno, per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno, e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali;
- rigetta la domanda volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento svolta dalla parte resistente nei confronti della parte ricorrente;
- fermi, per il passato, i provvedimenti del Presidente, determina, a decorrere dalla presente pronuncia in Euro 700 mensili il contributo dovuto in favore della moglie per il mantenimento dei figli Ma. ed Al. e per l'effetto condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente detta somma, oltre alla rivalutazione annuale secondo l'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese presso il di lei domicilio;
- pone a carico di entrambe le parti il 50% delle spese straordinarie per la prole di natura medico - sanitaria, scolastica, sportiva e ludica o parascolastica, da concordarsi preventivamente ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da urgenza;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma l'11 dicembre 2015.

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015.